

Usura: interessi corrispettivi e moratori non vanno sommati

Scritto da Emanuele Fierimonte
Mercoledì 04 Novembre 2015 16:19

Il Tribunale di Reggio Emilia, con pronuncia n. 1297 emessa in data 6 ottobre 2015, conformemente a quanto già affermato da prevalente orientamento giurisprudenziale, disponeva che l'usuraietà degli interessi corrispettivi e di quelli moratori deve essere calcolata con riferimento all'entità degli stessi, e non già per il tramite di una loro sommatoria. Trattasi, difatti, di tassi dovuti in via alternativa tra loro. Nel caso di specie la parte attrice stipulava un contratto di mutuo ipotecario e, sul presupposto della usurarietà del tasso moratorio pattuito, chiedeva l'accertamento della invalidità di tale pattuizione e la conseguente non debenza degli interessi ex art. 1815 cod. civ.

Tuttavia, per il giudice emiliano l'usuraietà degli interessi corrispettivi o moratori va calcolata con espresso riferimento all'entità degli stessi, proprio in quanto dovuti in via alternativa tra loro e considerata la "palese ed evidente strumentalità della domanda, comprovata dalla totale e manifesta infondatezza delle argomentazioni svolte", il giudice ha condannato d'ufficio l'attrice per lite temeraria ex art 96 comma 3 c.p.c.
dell'Avv. Emanuele Fierimonte